



Paternò, 18 settembre 2024

CIRCOLARE N. 7

Al Personale Scolastico

All'Albo

Oggetto: Normativa sulla fruizione dei permessi Legge 104.

I soggetti legittimati ad assistere le persone in situazione di disabilità grave e, quindi, a fruire dei tre giorni di permesso mensile, secondo l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, sono: il genitore, il coniuge, il parente o l'affine entro il 2° grado. In subordine, titolati alla fruizione dei permessi possono essere i parenti e gli affini di 3° grado, alle seguenti condizioni:

- quando i genitori o il coniuge della persona disabile sono deceduti o mancanti;
- quando i genitori o il coniuge della persona disabile sono affetti da malattie invalidanti.

Il testo legislativo è integrato dall'art. 15, comma 6, del vigente CCNL scuola, che recita: “*i permessi mensili (...) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti*”.

Successivamente, il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato:

*“Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”.*

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito:

*“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.*

Infine, l’ARAN, in risposta (SC\_066\_ Orientamenti Applicativi dell’1.08.2012) ad un apposito quesito (“*Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma3, legge 105/92?*”), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l’art. 15, comma 6. del CCNL 29.11.2007, chiarisce:

“In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”.

La norma indicata affida al dirigente scolastico – tramite unilaterali atti organizzativi – di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico, emanando direttive interne di organizzazione, stabilendo l’articolazione dell’orario di servizio di docenti e Ata, assegnando la sede di servizio.

In base alla normativa citata i docenti interessati, e il Personale ATA, per fruire dei permessi previsti dalla Legge 104, concorderanno la fruizione, inoltrando preventivamente nella piattaforma gestionale o all’indirizzo di posta elettronica della Scuola, l’istanza mensile entro il primo giorno del mese di riferimento. Ciò, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione dei docenti assenti e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano privati del docente titolare e dell’insegnamento disciplinare dovuto.

Naturalmente, la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti della persona disabile, che il docente fruitore, però, ha l’obbligo di documentare adeguatamente l’avvenuta visita della persona disabile presso le strutture sanitarie pubbliche o private.

Le richieste di permessi per Legge 104, fatte non rispettando la scadenza del primo giorno di ogni mese, sono tassativamente sottostanti all’obbligo di documentazione riguardante l’avvenuta visita della persona disabile presso le strutture sanitarie pubbliche o private.

Le stesse modalità di fruizione saranno seguite dal Personale ATA.

Si allegano circolare n. 1 del 22 febbraio 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri e modello di tipologia.

Il Dirigente Scolastico

Luciano Maria Sambataro

Sito web [www.smsvirellio.edu.it](http://www.smsvirellio.edu.it)

Via degli Studi, 1 – 95047 PATERNO’ (CT) – TEL. 095858944

Cod. Min.: CTIC8BK006 – C. F. 93253670876 – CUF **UF7G6T**

e-mail: [ctic8bk006@istruzione.it](mailto:ctic8bk006@istruzione.it) – PEC: [ctic8bk006@pec.istruzione.it](mailto:ctic8bk006@pec.istruzione.it)